



EMERGENZA COVID-19

Disposizioni valide dal 2 marzo 2021
(DL 15/2021, DPCM 14 gen 2021, DPGR E.R. 23/2021, Ord. Min. Salute)



**FINO AL 14 MARZO 2021, SALVO MODIFICHE
TUTTI I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA
ZONA "ARANCIONE SCURO"**

DISPOSIZIONI ZONA "ARANCIONE SCURO"
(in aggiunta alle disposizioni già previste per la zona arancione)

MASCHERINE



- Mascherina obbligatoria sempre, nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e appena si esce di casa. Eccetto per bambini con meno di 6 anni, durante l'attività sportiva e per chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

SPOSTAMENTI



- È vietato ogni spostamento all'interno del proprio Comune e nei comuni limitrofi, eccetto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di salute e per usufruire di servizi o attività aperte. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per ogni spostamento è necessaria l'autodichiarazione.
- È vietato recarsi presso abitazioni private. Pertanto non è possibile fare visita ad amici o parenti, eccetto per motivi di cura e/o assistenziali.
- È vietato recarsi nelle seconde case, anche se nel proprio Comune, eccetto per comprovati motivi di necessità (es. manutenzione urgente).
- Il divieto di uscire dal proprio Comune è valido anche per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti.
- È consentito recarsi nei Comuni limitrofi solo per l'acquisto di beni o servizi non disponibili nel proprio Comune.
- È vietato circolare dalle ore 22:00 alle 5:00, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità, sempre con obbligo di autodichiarazione.
- È comunque sempre raccomandato limitare al massimo gli spostamenti, per reale necessità.

RISTORAZIONE



- Chiusura delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, etc...).
- È consentita l'attività di asporto dalle 5:00 alle 22:00, con divieto di consumo nei locali e loro adiacenze. L'asporto dovrà cessare alle 18:00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande).
- Nessuna limitazione per la consegna a domicilio dalle 5:00 alle 22:00 nel rispetto dei protocolli anticontagio.

COMMERCIO



- L'accesso agli esercizi commerciali è consentito in modo dilazionato e per il tempo strettamente necessario.
- Nei giorni prefestivi e festivi, sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, salvo generi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.
- Restano aperte tutte le attività artigianali, fra cui lavanderie, servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri e simili).
- È sempre consentita, fortemente raccomandata, la vendita con consegna a domicilio.

SCUOLA



- 100% didattica a distanza nelle scuole elementari, medie, superiori e università, salvo sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in DAD.
- Rimane la didattica in presenza per asili nido e scuole dell'infanzia.

SANITÀ



- Limitare gli accessi al Pronto Soccorso SOLO ai casi di effettiva emergenza.
- Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa e accettazione.
- L'accesso dei visitatori nelle CRA, strutture per anziani, hospice e simili, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione della struttura.

SPORT



- Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, terme, centri benessere, salvo per i servizi assistenziali.
- Sono sospese le attività di tutti i centri sportivi, anche all'aperto.
- È consentito svolgere attività sportiva solo all'aperto e in forma individuale.
- È consentito svolgere attività motoria solo all'aperto in prossimità della propria abitazione, alla distanza di almeno 1m da ogni altra persona e sempre indossando la mascherina.
- Sono sospesi tutti gli eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

DIVERTIMENTO



- Chiuse sale da ballo, discoteche e simili, sale giochi, sale bingo, sale scommesse, cinema, teatri, musei, mostre, sale da concerto, centri culturali, sociali e ricreativi. Biblioteche aperte solo con servizio di prenotazione e archivio.
- Sono sospese le attività di parchi divertimento e a tema.
- Sono vietati tutti gli spettacoli aperti al pubblico.
- Sono vietate sagre e fiere di qualunque genere e ogni evento analogo.

RIUNIONI



- Sono sospesi convegni e congressi di qualsiasi tipo, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE



- È consentito l'accesso ai luoghi di culto nel rispetto dei protocolli, ma sono vietate le feste in seguito a cerimonie.

LAVORO



- In tutti i casi in cui è possibile, deve essere favorito lo smart working sia nella Pubblica Amministrazione, che nel settore privato.



SANZIONI: da Euro 400 a Euro 1.000 Euro 533,33 se commesse con un veicolo



Mantieni la distanza interpersonale di 1 m, igienizza spesso le mani e se hai la febbre superiore a 37,5° rimani a casa e chiama il tuo medico!

**L'ANDAMENTO DEI PROSSIMI MESI DIPENDE ANCHE DA TE:
RISPETTA LE NORME PER LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI!
USA SEMPRE IL BUON SENSO: LA REGOLA PRINCIPE È
"ESCO SOLO SE È DAVVERO NECESSARIO"**